

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 44.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presunta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1988 sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A) in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1987.

Art. 2

1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 98.677.000.000, applicato al bilancio di previsione per lo esercizio 1988, è accertato in lire 596.279.523.755.

2. La differenza di lire 497.602.523.755 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1988 per la copertura delle seguenti spese:

- a) quanto a lire 384.036.124.358, per il trasferimento allo esercizio finanziario 1988 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno a norma di legge nell'esercizio 1987;
- b) quanto a lire 24.800.000.000, per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa di cui si prevede la reinscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6;
- c) quanto a lire 33.010.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1987 che, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210 e 80230 del bilancio 1987;
- d) la restante quota di lire 55.756.399.397 è destinata alla copertura di spese non specificamente individuate.

Art. 3

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1988, di cui alla tabella n. 1) annessa alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B):

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento	1.200.089.867.518	1.737.684.297.799
Variazioni in diminuzione	384.573.395.200	401.241.029.394
Variazioni nette	815.516.472.318	1.336.443.268.405

Art. 4

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 di cui alla tabella n. 2) annessa alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C):

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento	1.282.173.407.113	1.879.803.249.565
Variazioni in diminuzione	499.666.934.795	543.359.981.160
Variazioni nette	782.506.472.318	1.336.443.268.405

Resta determinata in lire 33.010.000.000 l'eccedenza della variazione netta dell'entrata rispetto a quella della spesa per effetto di quanto disposto alla lettera c) dello articolo 2 della presente legge.

Art. 5

1. Gli importi iscritti nei fondi globali di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, sono modificati in lire 1.440.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo 80210) e in lire 57.900.000.000 per i fondi globali destinati alle spese in conto capitale (capitoli 80230 e 80251) per effetto delle variazioni indicate nell'allegata tabella D).

Art. 6

1. L'assunzione dei mutui autorizzata dall'articolo 12 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è elevata fino a lire 303.050.000.000 ferme restando le condizioni ivi stabilite.

2. Alla maggiore spesa per l'ammortamento dei mutui di cui al primo comma, valutata in lire 3.000.000.000 per l'anno 1989 e seguenti si fa fronte con gli stanziamenti già previsti al capitolo 86200 dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 7

1. Sono approvati gli allegati provvedimenti di variazione al bilancio e di assestamento del bilancio 1988 dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- Ente per il diritto allo studio universitario di Venezia (E.S.U.)
(Deliberazioni n. 7/2 del 26 aprile 1988 e n. 15/3 del 24 maggio 1988);
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.)
(Deliberazione n. 9/88 del 28 giugno 1988);
- Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.)
(Deliberazioni n. 30 del 3 dicembre 1987 e n. 6 del 25 maggio 1988);
- Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene
(Deliberazione n. 41/88 del 7 giugno 1988);
- Azienda regionale delle foreste (A.R.F.)
(Deliberazioni n. 56 del 14 giugno 1988 e n. 65 del 19 luglio 1988);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Padova (E.S.U.)
(Deliberazione n. 51 del 16 giugno 1988);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Venezia (E.S.U.)
(Deliberazione n. 75/11 del 29 giugno 1988);

- Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociale del Veneto (I.R.S.E.V.)
(Deliberazione n. 50 del 5 luglio 1988).

Art. 8

1. La descrizione del capitolo 20020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 è così modificata:

cap. 20020 «Sottoscrizione aumento capitali società regionali (legge regionale 5 settembre 1974, n. 47; legge regionale 7 settembre 1982, n. 35; legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 - articolo 28)».

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 1988

Bernini

(Gli allegati di cui all'art. 7 della presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino Ufficiale. Della uscita di detta pubblicazione verrà data comunicazione ai lettori con sufficiente anticipo, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 settembre 1988, n. 44

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Carlo Bernini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 giugno 1988, n. 22/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 luglio 1988, dove ha acquisito il n. 382 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 7 luglio 1988;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 luglio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giacomo Pontarollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 luglio 1988, n. 3431;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 agosto 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1988, n. 9609/22707, ha trasmesso, con osservazioni, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.